




Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA



## Verifica delle quantificazioni

### A.C. 1039 e abb.-B

Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate

*(Approvato dalla Camera e modificato dal Senato A.S. 2134)*

N. 576 – 20 settembre 2017



# Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

## Verifica delle quantificazioni

### A.C. 1039 e abb.-B

Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate

*(Approvato dalla Camera e modificato dal Senato A.S. 2134)*

N. 576 – 20 settembre 2017

*La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.*

*La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).*

*L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.*

### **SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile**

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ [bs\\_segreteria@camera.it](mailto:bs_segreteria@camera.it)

### **SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione**

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ [com\\_bilancio@camera.it](mailto:com_bilancio@camera.it)

# INDICE

<b>PREMESSA</b> .....	<b>- 3 -</b>
<b>VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI</b> .....	<b>- 4 -</b>
ARTICOLO 5, COMMA 1, LETT. B) .....	- 4 -
PROCEDIMENTO DI APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE PATRIMONIALE .....	- 4 -
ARTICOLO 6 .....	- 4 -
IMPUGNAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE PATRIMONIALI .....	- 4 -
ARTICOLO 10, COMMA 3 .....	- 5 -
COMPENSI SPETTANTI ALL'AMMINISTRATORE GIUDIZIARIO NEL CASO D'IMPRESE ESERCITATE IN FORMA SOCIETARIA .....	- 5 -
ARTICOLO 12 .....	- 6 -
TRATTAZIONE DEI PROCEDIMENTI DI PREVENZIONE PATRIMONIALE .....	- 6 -
ARTICOLI 13, COMMA 2-TER .....	- 7 -
TRATTAMENTO DELL'AMMINISTRATORE GIUDIZIARIO DIPENDENTE DELL'AGENZIA.....	- 7 -
ARTICOLO 15, COMMI 1 E 2 .....	- 7 -
STRUMENTI FINANZIARI IN FAVORE DELLE AZIENDE SEQUESTRATE E CONFISCATE .....	- 7 -
ARTICOLO 18, COMMA 4, LETT. C) .....	- 9 -
DESTINAZIONE DEI BENI MOBILI DI TERZI RINVENUTI IN IMMOBILI CONFISCATI .....	- 9 -
ARTICOLO 29, COMMA 1, CAPOVERSO ARTICOLO 110, COMMA 2, LETT. A) .....	- 10 -
COMPITI DELL'AGENZIA NAZIONALE PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA .....	- 10 -
ARTICOLO 29, COMMA 2, CAPOVERSO ARTICOLO 111, COMMA 3 .....	- 11 -
CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'AGENZIA NAZIONALE PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA .....	- 11 -
ARTICOLO 29, COMMA 3, CAPOVERSO ARTICOLO 112, COMMA 3 .....	- 12 -
POSSIBILITÀ DELL'AGENZIA NAZIONALE PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DI AVVALERSI DELLE PREFETTURE .....	- 12 -
ARTICOLO 29, COMMA 3, CAPOVERSO ARTICOLO 112, COMMA 4, LETTERA I) .....	- 13 -
ATTIVITÀ DELL'AGENZIA NAZIONALE PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA .....	- 13 -

ARTICOLO 29, COMMA 5, CAPOVERSI ARTICOLI 113-BIS E 113-TER .....	- 13 -
ORGANICO DELL'AGENZIA NAZIONALE PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA .....	- 13 -
ARTICOLO 34.....	- 16 -
DELEGA AL GOVERNO PER LA TUTELA DEL LAVORO NELL'AMBITO DELLE IMPRESE SEQUESTRATE E CONFISCATE .....	- 16 -
ARTICOLO 38.....	- 18 -
DISPOSIZIONI FINANZIARIE .....	- 18 -

### Informazioni sul provvedimento:

---

<b>A.C.</b>	<b>1039-B</b>
<b>Titolo:</b>	<b>Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate</b>
<b>Iniziativa:</b>	parlamentare
	approvato dalla Camera e modificato dal Senato
<b>Commissione di merito:</b>	II (Giustizia)
<b>Relatore per la Commissione di merito:</b>	Mattiello
<b>Gruppo:</b>	PD
<b>Relazione tecnica:</b>	assente
<b>Parere richiesto:</b>	
<b>Destinatario:</b>	alla II Commissione                      in sede referente
<b>Oggetto:</b>	testo del provvedimento

---

### PREMESSA

Il provvedimento in esame, già approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati e modificato dal Senato, reca modifiche al Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, al Codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del Codice di procedura penale, nonché una delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate.

Al momento della predisposizione del presente dossier non risulta pervenuta la relazione tecnica riferita al testo approvato dal Senato.

Nel corso dell'esame al Senato sono pervenute diverse relazioni tecniche, l'ultima delle quali trasmessa il 13 giugno 2017, riferita comunque ad un testo parzialmente diverso da quello in esame. La lettera di trasmissione di tale relazione tecnica ne subordina la verifica positiva ad una serie di condizioni che risultano recepite nel testo in esame.

Nel presente dossier si fa riferimento a tale relazione tecnica per le parti tuttora utilizzabili.

Si esaminano di seguito le sole modifiche rispetto al testo approvato dalla Camera che presentano profili di carattere finanziario.

## VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

### ARTICOLO 5, comma 1, lett. b)

#### **Procedimento di applicazione delle misure di prevenzione patrimoniale**

La norma, nel testo approvato alla Camera dei deputati in prima lettura, novella la disciplina del procedimento di applicazione delle misure di prevenzione patrimoniale.

Le modifiche approvate dal Senato, tra l'altro, prevedono che le funzioni e le competenze spettanti, in materia di misure di prevenzione patrimoniale, al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto siano attribuite anche al procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario dimora la persona, previo coordinamento con il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto. Nei medesimi casi, nelle udienze relative ai procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione, le funzioni di pubblico ministero possono essere esercitate anche dal procuratore della Repubblica presso il tribunale competente.(comma 1, lett. b).

La relazione tecnica, con riguardo specifico alla disposizione di cui al comma 1, lett. b, introdotta al Senato, afferma che questa ha natura meramente procedurale ed è finalizzata a realizzare un'accelerazione e uno snellimento dell'attività investigativa. Essa non incide sulle attività istituzionali o sugli organici degli organi inquirenti, pertanto non comporta alcun onere per la finanza pubblica.

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare considerato la natura procedurale delle disposizioni introdotte al Senato e preso atto di quanto riferito dalla relazione tecnica che afferma che la definizione della competenza territoriale delle Procure della Repubblica disciplinata dalla disposizione in materia di misure di prevenzione patrimoniale non incide sulle attività istituzionali o sugli organici degli organi inquirenti e non comporta, pertanto, alcun onere per la finanza pubblica.

### ARTICOLO 6

#### **Impugnazione delle misure di prevenzione patrimoniali**

La norma, nel testo approvato alla Camera in prima lettura, integra l'art. 27 del codice delle leggi antimafia, recante la disciplina del procedimento di secondo grado in ordine all'impugnazione delle misure di prevenzione patrimoniali.

**Le modifiche** apportate al Senato, tra l'altro, recano la soppressione di una disposizione del testo approvato in prima lettura<sup>1</sup> che prevede che in caso di conferma, anche parziale del decreto impugnato, la corte di appello ponga a carico della parte che ha proposto l'impugnazione il pagamento delle spese processuali.

La **relazione tecnica** non dà conto della soppressione della norma che pone le spese processuali a carico della parte proponente il ricorso in caso di conferma in secondo grado del decreto impugnato.

**Al riguardo** non si hanno osservazioni da formulare.

### **ARTICOLO 10, comma 3**

#### **Compensi spettanti all'amministratore giudiziario nel caso d'impresе esercitate in forma societaria**

**La norma**, nel testo approvato alla Camera in prima lettura, detta una nuova normativa in materia di amministrazione giudiziaria e di controllo giudiziario di beni confiscati cui risultino connesse attività economiche. La disposizione, in particolare (comma 3) che nel caso d'impresе esercitate in forma societaria, l'amministratore giudiziario possa esercitare i poteri spettanti agli organi di amministrazione e agli altri organi sociali secondo le modalità stabilite dal tribunale, tenuto conto delle esigenze di prosecuzione dell'attività d'impresa, senza percepire emolumenti.

**Le modifiche** approvate dal Senato, prevedono tra l'altro che, nel caso d'impresе esercitate in forma societaria, l'amministratore giudiziario possa esercitare i poteri spettanti agli organi di amministrazione e agli altri organi sociali senza percepire ulteriori emolumenti, mentre nel testo originario della disposizione viene previsto l'assenza di emolumenti (comma 3).

L'art. 3, comma 1, lett. a) del DPR n. 177/2015 (Regolamento recante disposizioni in materia di modalità di calcolo e liquidazione dei compensi degli amministratori giudiziari), con riguardo ai beni costituiti in azienda, quando sono oggetto di diretta gestione da parte dell'amministratore giudiziario, prevede che i compensi da attribuire allo stesso devono consistere in una percentuale, calcolata sul valore del complesso aziendale, non superiore a specifiche misure percentuali indicate dalla medesima norma.

La **relazione tecnica** con riguardo al comma 3, afferma che in base alla normativa vigente (art. 3, del DPR n. 177/2015), il compenso dell'amministratore giudiziario è liquidato in base ad una percentuale stabilita sul valore dei beni e delle somme sequestrate e confiscate. La relazione tecnica ribadisce, inoltre, che nel caso d'impresе esercitate in

---

<sup>1</sup> Comma 1, lett. b), cpv. 2-*quater* C. 1039-1138-1189-2580-2737-2786-2956-A,.



forma societaria, l'amministratore giudiziario esercita le facoltà e i diritti spettanti ai titolari di diritti sui beni e sulle aziende oggetto della misura preventiva nonché i poteri spettanti agli organi di amministrazione e agli altri organi sociali senza percepire emolumenti aggiuntivi.

La relazione tecnica, con riguardo agli importi relativi alla liquidazione del compenso dell'amministratore giudiziario, afferma che questi sono ordinariamente posti a carico delle risorse disponibili nell'intera procedura preventiva o dell'eventuale procedura concorsuale che da questa può originarsi.

**Al riguardo** si evidenzia che la disposizione prevede che, nel caso di imprese esercitate in forma societaria, l'amministratore giudiziario non percepisca "ulteriori emolumenti". Dal tenore letterale della disposizione non appare univocamente determinabile rispetto a quali emolumenti operi la suddetta previsione. In proposito appare utile un chiarimento, pur rilevando che, come evidenziato anche dalla relazione tecnica, in base alla normativa vigente (art. 3, del DPR n. 177/2015), il compenso dell'amministratore giudiziario è liquidato in base ad una percentuale stabilita sul valore dei beni e delle somme sequestrate e confiscate.

## ARTICOLO 12

### Trattazione dei procedimenti di prevenzione patrimoniale

**La norma**, nel testo approvato alla Camera, detta disposizioni finalizzate ad assicurare la trattazione prioritaria dei procedimenti per l'adozione delle misure di prevenzione patrimoniali.

**Le modifiche** apportate al Senato, tra l'altro, recano la soppressione di una disposizione del testo approvato in prima lettura<sup>2</sup> che prevede che nella trattazione dei procedimenti di prevenzione patrimoniale, qualora l'interessato sia detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice e, costui ne faccia tempestiva richiesta, lo stesso possa partecipare al dibattimento a distanza, tramite videoconferenza, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 146-*bis*, delle disposizioni di attuazione al c.p.p.

La **relazione tecnica** non dà conto della soppressione della norma in riferimento.

**Al riguardo** non si hanno osservazioni da formulare.

---

<sup>2</sup> Di cui al comma 2. Cfr. C. 1039-1138-1189-2580-2737-2786-2956-A.

## ARTICOLI 13, comma 2-ter

### **Trattamento dell'amministratore giudiziario dipendente dell'Agenzia**

**La norma**, nel testo approvato alla Camera, individua i criteri per la scelta degli amministratori giudiziari dei beni sequestrati.

**Le modifiche** approvate dal Senato, tra l'altro, prevedono che l'amministratore giudiziario possa essere nominato tra il personale dipendente dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione dei beni sequestrati o confiscati. In tal caso l'amministratore giudiziario dipendente dell'Agenzia, per lo svolgimento dell'incarico, non ha diritto ad emolumenti aggiuntivi rispetto al trattamento economico in godimento, ad eccezione del rimborso delle spese di cui all'art. 35, comma 9, del Codice che prevede che nel caso di trasferimento fuori della residenza, spetti all'amministratore giudiziario il trattamento previsto dalle disposizioni vigenti per i dirigenti di seconda fascia dello Stato [comma 2-ter].

La **relazione tecnica** non considera la disposizione.

**Al riguardo**, si evidenzia che la disposizione riconosce all'amministratore giudiziario nominato tra i dipendenti dell'Agenzia nazionale dei beni sequestrati o confiscati il rimborso spese già previsto in termini generali dall'art. 35, comma 9, del Codice, nel caso di trasferimento dell'amministratore giudiziario fuori della residenza. La disposizione sembrerebbe quindi finalizzata a puntualizzare la portata applicativa di una norma generale vigente con riferimento ad una fattispecie specifica. Sul punto, al fine di escludere nuovi o maggiori oneri, appare comunque opportuno acquisire una conferma da parte del Governo.

## ARTICOLO 15, commi 1 e 2

### **Strumenti finanziari in favore delle aziende sequestrate e confiscate**

**La norma**, nel testo approvato alla Camera in prima lettura, dispone che concorrono ad assicurare l'efficacia e la sostenibilità della strategia nazionale per la valorizzazione dei beni e delle aziende confiscate le seguenti risorse: nel limite massimo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, le risorse previste nell'ambito dei programmi dell'Unione europea 2014/2020 "Governance e capacità istituzionale" e "Legalità", nonché dei programmi di azione e coesione di cui alla deliberazione del CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015 (comma 2); un'autorizzazione di spesa di 10 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2016-2018 (comma 3). La disposizione prevede (comma 4), inoltre, che le risorse di cui al comma 3 confluiscono: a) nella misura di 3 milioni di euro annui, in un'apposita sezione del Fondo di garanzia per

le piccole e medie imprese e b) nella misura di 7 milioni di euro annui, in un'apposita sezione del Fondo per la crescita sostenibile. Il comma 12 pone l'onere derivante dal comma 3, pari a 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni del triennio 2016-2018, a carico delle proiezioni, per gli anni 2016-2018, dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze relativo al bilancio triennale 2016-2018.

In caso di revoca del provvedimento di sequestro, in qualunque stato e grado del procedimento, l'avente diritto è tenuto a rimborsare gli importi liquidati dalla sezione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese [lettera a) del comma 4]. I crediti derivanti dai finanziamenti erogati dalla medesima sezione del summenzionato Fondo hanno privilegio sugli immobili, sugli impianti e su ogni loro pertinenza, sui macchinari e sugli utensili dell'impresa, comunque destinati al suo funzionamento ed esercizio (comma 7).

**Le modifiche** approvate dal Senato prevedono la soppressione delle disposizioni finanziarie sopra richiamate.

In particolare sono state soppresse la possibilità di accedere ai co-finanziamenti CIPE relativi al Programmazione UE 2014/2020 e agli altri programmi di azione e coesione, nonché l'autorizzazione di spesa di 10 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2016-2018 - con la relativa disposizione di copertura finanziaria - volta a rifinanziare le due rispettive sezioni del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese e del Fondo per la crescita sostenibile che, ai sensi delle lett. a) e b) del comma 196, dell'articolo 1 della legge n. 208/2015, sono finalizzate al sostegno delle aziende sequestrate e confiscate in gestione dell'Agenzia.

La norma, come modificata, si limita a disporre che l'accesso alle risorse delle summenzionate sezioni dei due Fondi, sia richiesto dall'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, o dall'Agenzia, dopo l'adozione dei provvedimenti di prosecuzione o di ripresa dell'attività dell'impresa (comma 1).

L'art. 1, commi 195 e 196, della legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016) autorizzano la spesa di 10 milioni di euro, per ciascun esercizio del triennio 2016-2018, al fine di assicurare alle aziende sottoposte a sequestro o a confisca la continuità del credito bancario e l'accesso al medesimo, il sostegno agli investimenti e agli oneri necessari per gli interventi di ristrutturazione aziendale, la tutela dei livelli occupazionali, la promozione di misure di emersione del lavoro irregolare, la tutela della salute e della sicurezza del lavoro, il sostegno alle cooperative sociali (comma 195). Le risorse di cui al comma 195 confluiscono (comma 196): nella misura di 3 milioni di euro annui, in un'apposita sezione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, destinata alla concessione di garanzie per operazioni finanziarie erogate in favore di imprese, di qualunque dimensione, che sono sottoposte a sequestro o a confisca, ovvero che rilevano i complessi aziendali delle imprese sottoposte a sequestro o a confisca (lett. a); nella misura di 7 milioni di euro annui, in un'apposita sezione del Fondo per la crescita sostenibile per l'erogazione di finanziamenti agevolati in favore delle imprese di cui alla lettera a) (lett. b).

L'articolo 1, comma 612, della legge n. 232/2016( legge di bilancio 2017) ha incrementato l'autorizzazione di spesa di cui al di ulteriori 10 milioni di euro per il 2019. L'incremento confluisce nelle apposite sezioni dei Fondi di cui al comma 196, con le modalità di ripartizione tra le sezioni indicate dal medesimo comma. Rispetto al testo approvato dalla Camera, è stata altresì soppressa la disposizione che prevede in caso di revoca del provvedimento di sequestro, il rimborso dei finanziamenti erogati a valere sulla sezione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, nonché il regime privilegiato dei crediti derivanti dai finanziamenti erogati dalla medesima sezione del summenzionato Fondo. La norma, come modificata al Senato riferisce tale regime di privilegio ai crediti derivanti dai finanziamenti erogati dalla sezione del Fondo per la crescita sostenibile (comma 2).

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della disposizione come modificata e integrata al Senato ed evidenzia che la disposizione non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

**Al riguardo**, andrebbero acquisiti elementi di valutazione, volti ad escludere effetti finanziari, sia pur di carattere indiretto, in merito alle modifiche apportate al comma 2, che sopprimono l'obbligo di rimborso dei finanziamenti erogati a valere sulla sezione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, nonché il regime privilegiato dei crediti derivanti dai finanziamenti erogati dalla medesima sezione del Fondo.

#### **ARTICOLO 18, comma 4, lett. c)**

##### **Destinazione dei beni mobili di terzi rinvenuti in immobili confiscati**

**La norma**, nel testo approvato alla Camera, disciplina la destinazione dei beni confiscati.  
**Le modifiche** approvate dal Senato, tra l'altro, prevedono che nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, i beni mobili di terzi rinvenuti in immobili confiscati, qualora non vengano ritirati dal proprietario nel termine di trenta giorni dalla notifica zione dell'invito al ritiro da parte dell'Agenzia, sono alienati a cura della stessa Agenzia anche a mezzo dell'istituto vendite giudiziarie. Non si procede alla vendita dei beni che, entro dieci giorni dalla diffusione nel sito informatico, siano richiesti dalle amministrazioni statali o dagli enti territoriali. In tale caso, l'Agenzia provvede alla loro assegnazione a titolo gratuito ed alla consegna all'amministrazione richiedente, mediante sottoscrizione di apposito verbale. Al secondo esperimento negativo della procedura di vendita, l'Agenzia può procedere all'assegnazione dei beni a titolo gratuito ai soggetti individuati dalla disposizione o in via residuale alla loro distruzione (comma 4, lett. c).

La **relazione tecnica** afferma che le modifiche apportate all'articolo hanno natura prevalentemente ordinamentale e sono attuabili nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

**Nulla da osservare** al riguardo.

**ARTICOLO 29, comma 1, capoverso articolo 110, comma 2, lett. a)**

**Compiti dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata**

L'articolo, nel testo approvato dalla Camera, detta disposizioni sull'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (Agenzia). In particolare, il comma 1 riformula l'articolo 110 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione<sup>3</sup>, che detta, fra l'altro, la disciplina generale dell'Agenzia specificandone i compiti.

Il testo approvato dalla Camera dei deputati prevede, tra l'altro, l'acquisizione di dati da parte dell'Agenzia attraverso un proprio sistema informativo che consente uno scambio bidirezionale dei dati con il Ministero, l'Autorità giudiziaria, le Prefetture, enti territoriali, Equitalia, Agenzie fiscali e amministratori giudiziari.

**Le modifiche** introdotte dal Senato specificano che per l'attuazione della predetta disposizione, è autorizzata la spesa di 850.000 euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, mediante riduzione del Fondo speciale di conto capitale del Ministero dell'interno.

La lettera di trasmissione della **relazione tecnica** presentata il 13 giugno 2017 al Senato condizionava la verifica positiva della stessa all'introduzione di una copertura di 850.000 euro annui per il triennio 2018-2020, ora introdotta nel testo.

**Al riguardo** si osserva preliminarmente che né la relazione tecnica né la relativa nota di trasmissione forniscono indicazioni sui criteri e le ipotesi sottostanti la quantificazione proposta. Si ravvisa, pertanto, la necessità di acquisire tali elementi informativi anche al fine di verificare la stima indicata.

Si rileva, altresì, che la nota di trasmissione fa riferimento all'onere che sarà sostenuto dall'amministrazione per l'avvio delle banche dati. I dati da acquisire, tuttavia, dovranno essere forniti da altre banche dati di proprietà di diverse amministrazioni pubbliche che,

---

<sup>3</sup> Recato dal decreto legislativo n. 159/2011.

pure, potrebbero essere tenute a sostenere oneri per l'adeguamento del proprio hardware e/o del proprio software gestionale, al fine di soddisfare gli obblighi previsti dal presente testo. Tanto premesso appare necessario che sia chiarito se lo stanziamento previsto sia interamente destinato all'Agenzia o debba essere utilizzato anche per l'adeguamento hardware e/o software utilizzato dalle altre pubbliche amministrazioni coinvolte nello scambio dei dati.

**In merito ai profili di copertura finanziaria**, si evidenzia che la disposizione, introdotta nel corso dell'esame presso il Senato al fine di recepire specifici rilievi di ordine finanziario sul punto formulati dal Governo, reca la copertura degli oneri, pari a 850 mila euro per ciascuno degli anni 2018-2020, derivanti dalle nuove funzioni attribuite – sulla base della modifica proposta all'articolo 110, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 159 del 2011 ivi prevista - all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, consistenti in particolare nella acquisizione, attraverso il proprio sistema informativo, dei flussi di informazioni necessari per l'esercizio dei propri compiti istituzionali. In proposito, si osserva che l'accantonamento del fondo speciale di conto capitale, relativo al bilancio triennale 2017-2019, di competenza del Ministero dell'interno, del quale è previsto l'utilizzo con finalità di copertura dei predetti oneri, reca le occorrenti disponibilità, ferma restando la necessità di acquisire tuttavia una assicurazione da parte del Governo circa la natura esclusivamente capitale degli oneri medesimi, al fine di escludere un'eventuale dequalificazione della spesa.

**ARTICOLO 29, comma 2, capoverso articolo 111, comma 3**

**Consiglio direttivo dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata**

**La norma**, nel testo approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati, specificava la composizione del Consiglio direttivo dell'Agenzia, che era presieduto dal direttore dell'Agenzia e da altri 5 membri.

**Le modifiche** introdotte al Senato prevedono un ulteriore componente in rappresentanza del Ministero dell'interno.

Si ricorda che il capoverso dell'articolo 111, comma 8, non modificato dal Senato, stabilisce che i compensi degli organi dell'agenzia sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno e sono posti a carico del bilancio dell'Agenzia.

**La relazione tecnica** non considera la disposizione.

**Al riguardo** andrebbe chiarito se, ed eventualmente in quale misura, dall'ulteriore componente del Consiglio direttivo possano derivare oneri per la finanza pubblica.

**ARTICOLO 29, comma 3, capoverso articolo 112, comma 3**

**Possibilità dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata di avvalersi delle Prefetture**

**La norma**, nel testo, approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati, al comma 3 dell'articolo 112 specificava che l'Agenzia, per le attività di sua competenza, si avvale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, delle prefetture-uffici territoriali del Governo territorialmente competenti. La norma prevedeva, altresì, che i prefetti dovessero costituire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un nucleo di supporto composto da funzionari di comprovata esperienza nel settore dei beni confiscati, integrato, ove necessario, da rappresentanti di categorie professionali, enti o associazioni per questioni di rispettivo interesse.

**Le modifiche** introdotte al Senato riformulano in parte il comma 3 stabilendo che l'Agenzia possa avvalersi delle prefetture-uffici territoriali del Governo – presso le quali deve essere istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un apposito nucleo di supporto – per “le attività connesse all'amministrazione e alla destinazione dei beni sequestrati e confiscati anche in via non definitiva, nonché per il monitoraggio sul corretto utilizzo dei beni assegnati.

**La relazione tecnica** non considera la disposizione.

**Al riguardo**, si osserva che la nuova formulazione si limita a restringere il novero delle attività per lo svolgimento delle quali è consentito all'Agenzia di avvalersi delle prefetture, lasciando invariate, nella sostanza, le restanti disposizioni recate dal comma in esame. Non si hanno pertanto osservazioni da formulare nel presupposto che l'Agenzia possa svolgere le attività ad essa demandate nell'ambito delle risorse ad essa assegnate.

**ARTICOLO 29, comma 3, capoverso articolo 112, comma 4, lettera i)**

**Attività dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata**

**La norma**, nel testo approvato in prima lettura dalla Camera, stabiliva che l’Agenzia dovesse verificare la conformità dell’utilizzo dei beni da parte dei privati e degli enti pubblici ai provvedimenti di assegnazione e di destinazione.

**Le modifiche** introdotte al Senato riformulano la lettera i), stabilendo che la verifica della conformità di tale utilizzo ai provvedimenti di assegnazione debba essere effettuata in “modo continuo e sistematico”. Si prevede, inoltre, che tale verifica possa essere svolta avvalendosi delle prefetture-uffici territoriali del Governo e, ove necessario, delle Forze di polizia.

**La relazione tecnica** non considera la disposizione.

**Al riguardo** si osserva che la facoltà concessa all’Agenzia di avvalersi delle Prefetture e delle Forze di polizia non appare subordinata al previo rispetto delle esigenze funzionali delle amministrazioni in questione. Su tale aspetto appare necessario acquisire l’avviso del Governo al fine di escludere oneri per la finanza pubblica.

**ARTICOLO 29, comma 5, capoversi articoli 113-bis e 113-ter**

**Organico dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata**

**Le norme**, introdotte dal Senato, riformulano l’articolo 113-bis del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione<sup>4</sup>.

Il citato articolo 113-bis, nella formulazione vigente, detta disposizioni volte a garantire la funzionalità dell’Agenzia e stabilisce, tra l’altro, che la dotazione organica dell’Agenzia è determinata in trenta unità complessive e che la stessa è autorizzata ad avvalersi di un contingente di personale, militare e civile, entro il limite massimo di cento unità, appartenente alle pubbliche amministrazioni, in posizione di comando o di distacco. Il personale comandato o distaccato conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fisso, continuativo e accessorio, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, con oneri a carico dell’Amministrazione di appartenenza e successivo rimborso da parte dell’Agenzia all’amministrazione di appartenenza dei soli oneri relativi al trattamento accessorio. Il citato articolo 113-bis prevede, infine, che fino al 31 dicembre 2016, il Direttore dell’Agenzia, nei limiti della dotazione

---

<sup>4</sup> Recato dal decreto legislativo n. 159/2011.



organica e delle disponibilità finanziarie esistenti, è autorizzato a stipulare contratti a tempo determinato, al fine di assicurare la piena operatività dell'Agenzia.

La riformulazione della norma prevede, invece, che la dotazione organica dell'Agenzia sia determinata in duecento unità complessive. Alla copertura dell'incremento della dotazione organica di centosettanta unità si provvede mediante le procedure di mobilità<sup>5</sup>. Il passaggio del personale all'Agenzia a seguito della procedura di mobilità determina la soppressione del posto in organico nell'amministrazione di provenienza e il contestuale trasferimento delle relative risorse finanziarie al bilancio dell'Agenzia e avviene senza maggiori oneri a carico del bilancio medesimo. E' stabilito anche che, in presenza di professionalità specifiche ed adeguate, il personale in servizio, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, presso l'Agenzia in posizione di comando, distacco o fuori ruolo sia inquadrato nei ruoli dell'Agenzia, previa istanza. Il passaggio del personale all'Agenzia determina la soppressione del posto in organico nell'amministrazione di appartenenza, con conseguente trasferimento delle relative risorse finanziarie al bilancio dell'Agenzia medesima. E' stabilito, infine che il Direttore dell'Agenzia possa stipulare, nei limiti delle disponibilità finanziarie esistenti, contratti a tempo determinato per il conferimento di incarichi di particolare specializzazione in materia di gestioni aziendali e patrimoniali.

Viene poi introdotto nel codice antimafia l'articolo 113-ter il quale prevede che, in aggiunta al personale di cui all'articolo 113-bis, presso l'Agenzia può operare, nel limite delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, un contingente, fino al limite massimo di dieci unità, di personale con qualifica dirigenziale o equiparata, appartenente alle amministrazioni pubbliche o alle Forze di polizia o ad enti pubblici economici. Tale personale conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fisso, continuativo e accessorio, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, con oneri a carico dell'amministrazione di appartenenza e successivo rimborso dei soli oneri relativi al trattamento accessorio.

**La relazione tecnica** non considera le disposizioni.

**Al riguardo,** si osserva che l'applicazione delle procedure di mobilità comporta la corresponsione al personale trasferito del trattamento economico spettante nell'amministrazione di destinazione. Inoltre, in via ordinaria, condizione di applicabilità delle procedure di mobilità è l'autorizzazione concessa all'amministrazione interessata ad

---

<sup>5</sup> Di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

effettuare assunzioni, previa individuazione delle relative risorse. La procedura prefigurata dal provvedimento in esame appare derogare a tale schema, in quanto sono le amministrazioni cedenti ad individuare il personale da trasferire, con le relative risorse. Tali risorse potrebbero peraltro risultare insufficienti qualora il trattamento economico a cui si ha diritto nell'amministrazione di destinazione dovesse risultare superiore a quello in godimento nell'amministrazione di provenienza. Appare dunque necessario che il Governo chiarisca quali risorse potranno essere utilizzate per garantire la praticabilità dei processi di mobilità qualora il trattamento erogato dall'Agenzia dovesse risultare superiore a quello attualmente in godimento per il personale interessato dalle procedure di mobilità.

**In merito ai profili di copertura finanziaria**, si osserva che l'articolo 113-bis, al comma 2, prevede che alla copertura dell'incremento, in misura pari a 170 unità, della dotazione organica dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità si provveda mediante applicazione delle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In proposito, si rammenta che tale ultima disposizione disciplina tra l'altro, ai commi 1 e 2, il passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse e reca, al successivo comma 2.3, al fine di favorire i predetti processi di mobilità, l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (cap. 3043) di un fondo destinato al miglioramento dell'allocazione del personale presso le pubbliche amministrazioni, con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2014 e di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, da attribuire alle amministrazioni destinatarie dei processi medesimi<sup>6</sup>. Ciò posto, appare opportuno acquisire un chiarimento

---

<sup>6</sup> Il citato comma 2.3 prevede, altresì, che al fondo confluiscono le risorse corrispondenti al cinquanta per cento del trattamento economico spettante al personale trasferito mediante versamento all'entrata dello Stato da parte dell'amministrazione cedente e corrispondente riassegnazione al predetto fondo ovvero mediante contestuale riduzione dei trasferimenti statali all'amministrazione cedente. I criteri di utilizzo e le modalità di gestione delle risorse del fondo sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. In sede di prima applicazione, nell'assegnazione delle risorse vengono prioritariamente valutate le richieste finalizzate all'ottimale funzionamento degli uffici giudiziari che presentino rilevanti carenze di personale e conseguentemente alla piena applicazione della riforma delle province di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56. Le risorse sono assegnate alle amministrazioni di destinazione sino al momento di effettiva permanenza in servizio del personale oggetto delle procedure di mobilità.

del Governo circa l'eventuale attivazione delle risorse del citato Fondo al fine di assicurare l'effettiva attuazione della presente disposizione.

#### ARTICOLO 34

#### **Delega al Governo per la tutela del lavoro nell'ambito delle imprese sequestrate e confiscate**

**Le norme**, nel testo approvato dalla Camera, delegano il Governo ad adottare un decreto legislativo che rechi disposizioni per le imprese sequestrate e confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria fino alla loro assegnazione, favorendo l'emersione del lavoro irregolare nonché il contrasto dell'intermediazione illecita e dello sfruttamento del lavoro e consentendo l'accesso all'integrazione salariale e agli ammortizzatori sociali. La norma prevedeva anche che le imprese in oggetto dovessero essere destinatarie "d'incentivi nelle forme della premialità fiscale e contributiva" (comma 1), dettando i principi e criteri direttivi da rispettare nell'esercizio della delega (comma 3).

Le modifiche del Senato sopprimono alcuni criteri e principi già recati nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Detti principi e criteri, fra l'altro, prevedevano che:

- i datori di lavoro che avessero assunto, con contratto a tempo indeterminato, lavoratori delle aziende sottoposte a sequestro o a confisca, il cui contratto di lavoro fosse stato risolto non per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo, fruissero di una riduzione dell'aliquota contributiva e assistenziale;
- chiunque avesse usufruito di lavori, servizi o forniture erogati dalle aziende sottoposte a sequestro o confisca fino alla loro destinazione o alla loro vendita avrebbe potuto avvalersi di una riduzione dell'imposta sul valore aggiunto rispetto all'aliquota prevista, compatibilmente con la normativa dell'Unione europea;
- compatibilmente con il decreto di approvazione del piano di prosecuzione o di ripresa dell'attività aziendale, l'amministratore giudiziario, verificati i contratti di lavoro in essere, avrebbe dovuto adottare le iniziative necessarie per la regolarizzazione degli obblighi relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi maturati dopo l'avvio dell'amministrazione giudiziaria per i contratti di cui sia stata autorizzata la prosecuzione;
- nel percorso di emersione alla legalità delle aziende sequestrate fosse riconosciuto uno sgravio contributivo e l'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori precedentemente impiegati in modo irregolare fosse incentivata con un credito di imposta e con benefici da determinare in relazione alla misura dello stipendio del lavoratore;
- le misure di agevolazione indicate nei principi e criteri direttivi comma non potessero essere cumulate con altri benefici previsti da disposizioni vigenti;

- le cooperative costituite da dipendenti di aziende sequestrate o confiscate, avessero titolo preferenziale nell'assegnazione dei contributi e degli incentivi previsti dalla legge e potessero, per un periodo non superiore a cinque anni dalla propria costituzione, impiegare personale già alle dipendenze dell'azienda confiscata, con qualifica dirigenziale.

Con norma introdotta nel corso dell'esame presso il Senato si stabilisce che all'attuazione della delega si provveda nel limite di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e nel limite di 6 milioni di euro per l'anno 2020 a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione<sup>7</sup> (comma 4).

Risulta confermata anche nel testo licenziato dal Senato la disposizione che prevede che lo schema del decreto legislativo, corredato di relazione tecnica che dia conto dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, sia trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari (comma 5).

E' stata inoltre soppressa una disposizione, recata dal testo licenziato dalla Camera dei deputati, che prevedeva, mediante rinvio all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196/2009, che qualora il decreto legislativo avesse determinato nuovi o maggiori oneri non compensati all'interno del medesimo provvedimento, quest'ultimo sarebbe stato emanato solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che avessero stanziato le occorrenti risorse finanziarie.

La **nota di trasmissione** della **relazione tecnica** del 13 giugno 2017, riferita ad una precedente formulazione del testo, richiedeva la soppressione dell'articolo affermando che dallo stesso derivavano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica non quantificati e non coperti. Tali criticità avrebbero potuto, secondo la relazione tecnica, essere superate con l'approvazione di un emendamento, il cui testo non risultava peraltro allegato alla medesima RT.

La relazione tecnica affermava poi che il testo dell'emendamento avrebbe dovuto essere modificato riferendo gli interventi solo agli ammortizzatori sociali e specificando la ripartizione tra gli anni 2018, 2019 e 2020 dell'onere di 20 milioni (condizione recepita in sede di coordinamento del testo).

La relazione tecnica, infine, rinviava alle valutazioni del Ministero del lavoro per ciò che concerne l'utilizzo del Fondo per l'occupazione e per la quantificazione dell'onere.

**Al riguardo**, pur rilevando che l'onere è configurato come limite massimo di spesa, si evidenzia che non si dispone delle informazioni necessarie per verificare che l'onere medesimo corrisponda alle effettive occorrenze finanziarie derivanti dalla delega in esame.

---

<sup>7</sup> Di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185.

Appare, pertanto, necessario che siano forniti gli elementi sottostanti l'importo indicato, anche in considerazione del fatto che, rispetto al testo approvato dalla Camera, è stata soppressa la clausola che subordinava l'emanazione del decreto legislativo all'entrata in vigore dei relativi provvedimenti di finanziamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009. Ulteriori elementi andrebbero acquisiti al fine di verificare l'effettiva disponibilità delle risorse del Fondo per l'occupazione tenuto conto degli impegni di spesa e delle altre finalizzazioni di spesa a valere sul medesimo Fondo.

**In merito ai profili di copertura finanziaria**, si evidenzia che il comma 4 provvede alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della delega al Governo per la tutela del lavoro nell'ambito delle imprese sequestrate e confiscate, pari a 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e a 6 milioni di euro per l'anno 2020, a valere sul Fondo sociale per formazione e occupazione (cap. 2230 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali). In proposito, appare necessario acquisire una assicurazione del Governo in merito al fatto che l'utilizzo del Fondo nei termini dianzi illustrati non sia comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse medesime<sup>8</sup>.

## **ARTICOLO 38**

### **Disposizioni finanziarie**

**Le norme**, inserite nel corso dell'esame presso il Senato, stabiliscono che, salvo quanto previsto dagli articoli 29, comma 1, e 34, dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Si stabilisce, inoltre, che le amministrazioni interessate provvedano nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

---

<sup>8</sup> Si rammenta che il citato Fondo reca, in base al vigente bilancio dello Stato, stanziamenti pari a circa 433 milioni di euro per il 2017, a 621 milioni di euro per il 2018 e a 576 milioni di euro per il 2019. Si segnala inoltre che, secondo quanto proposto dal disegno di legge di assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2017 attualmente all'esame del Parlamento (S. 2875), gli stanziamenti del predetto Fondo risultano pari a circa 345 milioni di euro per il 2017, a 846 milioni di euro per il 2018 e a 595 milioni di euro per il 2019.

Si prevede, infine, che le norme recate dal testo in esame non incidano sulla quota destinata ad essere acquisita all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 2, comma 7, lettera c), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143.

La norma da ultimo citata prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri siano stabilite le quote delle risorse intestate «Fondo unico giustizia», anche frutto di utili della loro gestione finanziaria, fino ad una percentuale non superiore al 30 per cento relativamente alle sole risorse oggetto di sequestro penale o amministrativo, da destinare mediante riassegnazione, fra l'altro, all'entrata del bilancio dello Stato. La norma non fissa una percentuale minima da destinare all'entrata mentre una percentuale minima (senza indicazione di quella massima) è fissata in relazione ad altre possibili destinazioni.

La **nota di trasmissione** della **relazione tecnica** del 13 giugno 2017 subordinava espressamente la verifica positiva della stessa relazione all'inserimento nel testo del presente articolo.

**Al riguardo** non si hanno osservazioni da formulare.